

DELIBERA N. 20/14/CONS

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 gennaio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la nota del 7 gennaio 2014 (prot. n. 424) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna contestava al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Dott. Ugo Cappellacci, la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, invitandolo a presentarsi presso gli uffici del Co.re.com il giorno 9 gennaio 2014 per essere sentito in merito ai fatti contestati e a produrre eventuali controdeduzioni. In particolare, il Co.re.com riteneva che l'avvenuta pubblicazione dell'opuscolo denominato "Detto Fatto" sulla *home page* del sito istituzionale della Regione fosse "*in palese contrasto con la normativa succitata*";;

VISTA la nota del 9 gennaio 2014 (prot. n. 1031) con cui il predetto Comitato, a seguito della richiesta inoltrata dall'Autorità il 7 gennaio 2014 (prot. n. 370), ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti rilevati, ritenendo *“ravvisabile nella fattispecie un'ipotesi di violazione dell'art. 9 della legge 28/2000”* e rimettendo all'Autorità ogni ulteriore valutazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che la Direzione generale della comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, nelle controdeduzioni trasmesse al Comitato, ha rilevato quanto segue:

- il banner “Detto Fatto” presente nella home page del sito istituzionale della Regione è preesistente alla convocazione dei comizi elettorali e costituisce, in realtà, una finestra anonima, contenente un elenco organico delle delibere più significative prodotte dalla Giunta regionale, comunque presenti sul sito ed in tal modo più facilmente accessibili ai cittadini;
- il contenuto dell'opuscolo “Detto Fatto” non è riconducibile al Presidente come singolo soggetto, bensì all'organo collegiale che ha assunto le delibere medesime;
- le notizie contenute nel medesimo sono da considerarsi indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative della Regione;
- la presenza, nel medesimo opuscolo, della foto del Presidente è dovuta soltanto alla carica istituzionale ricoperta;
- il termine per presentare le candidature alla carica di Presidente della Regione scade il 16 gennaio 2014 e, a tutt'oggi, nessuna candidatura risulta formalmente comunicata;
- pertanto, non può essere considerata violata la norma di cui all'art. 9 della legge 28/2000;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 2 gennaio 2014 del decreto di indizione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione ha avuto inizio il periodo elettorale durante il quale trova applicazione il divieto sancito dalla disposizione citata e che, pertanto, la pubblicazione dell'opuscolo “Detto Fatto”, oggetto di contestazione, è avvenuta nel periodo di divieto previsto dalla norma;

PRESA VISIONE dell'opuscolo denominato "Detto Fatto", pubblicato sulla *home page* del sito istituzionale della Regione Sardegna e recante il logo della Regione Autonoma della Sardegna, il quale si compone di trentasei pagine e riporta un'introduzione a firma e con la foto del Presidente della Regione nella quale si sottolinea che *"Fra le moltissime iniziative realizzate in questi anni, quelle che seguono sono le più significative, quelle che in termini di risultati rispecchiano maggiormente i principali impegni assunti nel programma di governo, e che ci consentono di poter dire: DETTO, FATTO..."*. Nell'opuscolo vengono illustrati e descritti gli interventi che hanno caratterizzato *"l'azione del governo regionale"* nei cinque anni del mandato;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che il documento oggetto di contestazione, recante l'analisi di cinque anni di governo regionale, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e risulta diretto a proporre un'immagine positiva dell'operato del Presidente e della Giunta regionale, evidenziandone i principali interventi realizzati e gli obiettivi raggiunti;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di contestazione risulta in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 28 del 2000 in quanto priva dei requisiti cui la medesima norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'opuscolo "Detto Fatto", recante l'illustrazione degli interventi e delle attività svolte nei cinque anni di governo regionale, ben avrebbe potuto essere pubblicato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto all'impersonalità della comunicazione, deve escludersi anche la sussistenza di tale requisito in considerazione della inequivoca riconducibilità dell'opuscolo al Presidente Ugo Cappellacci, individuato nella sua funzione istituzionale, e del quale viene riportata la firma e la foto. La pubblicazione, inoltre, reca altresì il logo della Regione rendendo evidente la finalità di ricondurre le attività descritte alla funzione istituzionale esercitata nel periodo del mandato;

CONSIDERATO che l'opuscolo *de quo* risulta ancora pubblica sulla home page del sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna;

RITENUTO pertanto che la fattispecie descritta integri gli estremi della violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, di aderire alle conclusioni rappresentate dal competente Comitato per le comunicazioni nelle proprie conclusioni istrutorie;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla Regione Autonoma della Sardegna di pubblicare sul sito www.regione.sardegna.it, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani